

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III<sup>o</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 089/CSA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 1° febbraio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Andrea Lepore, Avv. Daniela Morgante - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DELL'A.S.D. RIOZZESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO ORISTANO/RIOZZESE DEL 16.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 37 del 19.12.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Riozzese di Cerro al Lambro (Milano) annulla le sanzioni inflitte e ordina la disputa della gara di cui in epigrafe. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Daniela Morgante, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**2. RICORSO DELL'A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **INIBIZIONE FINO AL 23.01.2019 ALLA SIG.RA MARTA MAGALINI,**

**INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA RAVENNA WOMEN/FORTITUDO MOZZECANE DEL 14.01.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 53 del 17.01.2019 – Com. Uff. 55 del 18.01.2019)

La C.S.A. sentito l'arbitro in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fortitudo Mozzecane Calcio Femminile di Mozzecane (Verona) annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELL'U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2019 INFLITTA AL CALC. DI LISI SIMONE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES UNDER 19 LAVAGNESE 1919/REAL FORTE QUERCETA S.R.L. DEL 19.01.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 23.1.2019)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova) ridetermina la sanzione della squalifica fino al 30.06.2019. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma il 1° febbraio 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina